



Club Alpino Italiano



Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
IL CLUB ALPINO ITALIANO**

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette, e il Club Alpino Italiano, nella persona del Presidente Generale, Avv. Vincenzo Torti,

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato*", che ha attribuito all'Arma dei Carabinieri le funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato, in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

VISTI i compiti e le finalità del Club Alpino Italiano (CAI), definiti dallo Statuto, quale Associazione, fondata nel 1863, che opera a livello centrale, quale Ente pubblico non economico, e riunisce, a livello territoriale, 507 Sezioni, 309 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali, quali enti di diritto privato, per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la difesa dell'ambiente naturale, la conoscenza e lo studio delle montagne;

CONSIDERATO che la tutela e la valorizzazione della montagna e delle risorse paesaggistiche e turistico-culturali richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e il CAI, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione prevedono:

- la diffusione delle conoscenze, delle tradizioni e dei valori delle aree e delle popolazioni montane;
- la realizzazione di progetti educativi sull'uso corretto del "*bene montagna*", dirette in particolare ai giovani, anche mediante proiezioni cinematografiche, conferenze e mostre documentarie, nelle sedi del CAI e dei Comandi dell'Arma e nelle Scuole;
- la promozione di iniziative congiunte per la tutela dell'ambiente montano, con specifico riferimento alla cura dei boschi, dei corsi e degli specchi d'acqua, anche attraverso il rilevamento di alterazioni dei luoghi e i controlli sullo stato di inquinamento dei suoli, delle acque e dell'aria;
- la cooperazione per il mantenimento e il miglioramento delle strutture che rendono fruibile la montagna, in particolare, sentieri e rifugi, nell'ottica di una presenza antropica sostenibile e in sintonia con l'ambiente naturale;
- l'eventuale segnalazione di aree di alto valore naturalistico da proporre per la realizzazione di una *riserva naturale*;
- l'organizzazione di studi, ricerche, convegni e analisi sulle tematiche di interesse comune;
- lo svolgimento di attività formative reciproche in favore del personale e corsi di istruzione per accompagnatori naturalistici, con particolare riferimento alla figura dell'*interprete della fenomenologia naturalistica*;
- le sinergie negli interventi per la ricerca di persone e nelle azioni di protezione civile in caso di eventi calamitosi.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA:
 - . interesserà, per le conseguenti attività, i Reparti dell'Organizzazione territoriale e le proprie articolazioni specializzate, con particolare riferimento al *Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri*,
 - . impiegherà, per le finalità del Protocollo e tenuto conto del quadro complessivo delle esigenze operative dell'Istituzione, i propri veicoli e mezzi aerei, con il coinvolgimento del *Raggruppamento Aeromobili Carabinieri*, anche per il trasporto di personale e incaricati del CAI;
- il CAI perseguirà gli obiettivi della collaborazione attraverso gli Organi centrali designati dallo Statuto e la rete territoriale delle Sezioni, Sottosezioni, raggruppamenti regionali e provinciali.

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art. 3

Privacy e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4


Durata, integrazioni e modifiche

Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, 19 settembre 2017

IL PRESIDENTE GENERALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

(*Avv. Vincenzo Torti*)


IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(*Gen. C.A. Tallio Del Sette*)
